



COMUNE DI ARCE
(Provincia di Frosinone)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 24 del 09-09-2014**

() **ORIGINALE**

(X) **COPIA**

OGGETTO: "Legge 147/2013: Istituzione Imposta Unica Comunale (I,U.C.) - Approvazione tariffe per l'anno 2014 della componente T.A.R.I. - Aliquote componente T.A.S.I. - Approvazione aliquote componente I.M.U."

L'anno **duemilaquattordici**, e questo giorno nove, del mese di **settembre**, alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il **Consiglio Comunale**, convocato nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **SARA SIMONE**, nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**, e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

COMPONENTI	Presenti / Assenti	
SIMONELLI ROBERTO	P	
Germani Katia	P	
Germani Gianfranco	P	
DI PALMA DARIO	P	
Luana Sofia	P	
SUGAMOSTO DOMENICO	P	
SIMONE SARA	P	
COLANTONIO FILIPPO	P	
COLANTONIO VINCENZO	P	
D'AURIA ROBERTO	P	
GERMANI LUIGI	A	
COLANTONIO SISTO	A	
PETRUCCI SARA	A	
ASSEGNATI n° 12 - oltre il Sindaco - IN CARICA n° 13 - Totale presenti e assenti	10	3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il **SEGRETARIO COMUNALE** dr. MAURIZIO COLACICCO (Art. 97, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N° 267).

Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Interviene il consigliere Colantonio Vincenzo per dichiarazione di voto: "Nel momento in cui si applica una tassa si deve tener conto del giusto equilibrio sociale, pur garantendo l'equilibrio di bilancio. La fiscalità deve salvaguardare le fasce sociali più deboli e nel caso in esame andava previsto un regime di detrazioni per i meno abbienti".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la presente dichiarazione di voto;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che

costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi.

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, la componente IUC denominata Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228.

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 occorre tener conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; al
l
'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate **NON sono invece esenti dalla TASI**;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizio	Voci di costo	Importo previsto 2014 (€)
Servizio di polizia locale	Funzione 3[^] - Servizio 1[°]	224.711,76
Servizi correlati alla viabilità circolazione stradale	Funzione 8[^] - Servizio 1[°]	161.704,62
Servizio di illuminazione pubblica	Funzione 8[^] - Servizio 2[°]	295.048,72
Servizi di protezione civile	Funzione 9[^] - Servizio 3[°]	18.232,80
Servizi Tutela Ambientale	Funzione 9[^] - Servizio 6[°]	81.814,40
Gestione Beni Patrimoniali	Funzione 1[^] - Servizi 5[°]	67.000,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	Funzione 1[^] - Servizi 6[°]	164.804,63
TOTALE		1.013.316,93

DATO ATTO che sulla base delle stime e delle simulazioni effettuate la percentuale di copertura dei servizi indivisibili, riferita ad un'ipotesi di gettito pari ad **€. 370.000,00** euro (aliquote diversificate), è pari al **36,52%**.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti.

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo semplificato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, nelle more di approvazione del Piano Economico Finanziario da parte del **Consiglio nella seduta di approvazione del bilancio 2014**, viene disposto il pagamento della prima rata **in acconto entro il 16.10.2014 pari al**

50% di quanto versato, a titolo di Tares semplificata nel 2013 rinviando la rata di **saldo TARI al 16.12.2014** ovvero, **previa delibera dello stesso Consiglio, ai primi mesi del 2015.**

Vengono confermate tutte le riduzione ed agevolazioni vigenti al 31.12.2013.

PRESO ATTO che il totale della Tariffa ammonta ad euro **676.000,00**.

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento e ritenuto opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

TRIBUTO	TIPOLOGIA	SCADENZA
IMU	ACCONTO	16-giu
IMU	SALDO	16-dic
TARI	SALDO UNICO	16-ott
	1^ RATA	16-ott
	2^ RATA	16-dic
TASI POSSESSORE	ACCONTO	16-ott
	SALDO	16-dic
TASI OCCUPANTE	ACCONTO	16-ott
	SALDO	16-dic

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati nell'ambito del Regolamento per l'Imposta Unica Comunale IUC con deliberazione del Consiglio Comunale in pari data;

Con votazione, resa per alzata di mano avente il seguente esito:

Presenti: 10

Votanti : 10

Favorevoli : 8

Contrari : 0

Astenuti : 2 (D'Auria e Colantonio Vincenzo);

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Componente Imposta municipale propria (IMU)

ALIQUOTA DI BASE (ALTRI IMMOBILI ED AREE EDIFICABILI)	0,96 %
ALIQUOTA PER L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE (Cat. A01 - A08 - A09)	0,35 %
ALIQUOTA PER IMMOBILE CONCESSO AD USO ABITATIVO A PARENTI ENTRO IL 1° GRADO	0,86 %
ALIQUOTA PER IMMOBILE LOCATO AD USO ABITATIVO CON REGOLARE CONTRATTO CONCORDATO EX LEGGE 431/98	0,86 %
DETRAZIONE PER L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E, FINO A CONCORRENZA DEL SUO AMMONTARE, PER LE RELATIVE PERTINENZE	€. 200,00
ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA	0,20 %

- di dare atto che Giunta comunale, con propria deliberazione **n. 89 del 07.08.2014**, ha provveduto all'individuazione e determinazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale.

2. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Componente Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Descrizione aliquota/detrazione	Aliquota	Detrazione
ALIQUOTA DI BASE (ALTRI IMMOBILI ED AREE EDIFICABILI)	0,10 %	0,00
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A01 - A08 - A09 E RELATIVE PERTINENZE	0.25 %	0,00
ALIQUOTA PER IMMOBILE CONCESSO AD USO ABITATIVO A PARENTI ENTRO IL 1° GRADO	0.20 %	0,00
ALIQUOTA PER IMMOBILE LOCATO AD USO ABITATIVO CON REGOLARE CONTRATTO CONCORDATO EX LEGGE 431/98	0.20 %	0,00
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	0.25 %	0,00
ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	0,00 %	0,00

AGRICOLA		
Ai sensi dell'art.11 c. 2 del Regolamento Tasi - Abitazioni principali possedute o condotte da soggetti assistiti dal Comune, previa attestazione dei Servizi Sociali, da presentare all'Ufficio Tributi entro il 31.12.2014.	Aliquota corrispondente	DETRAZIONE Fino a concorrenza Del tributo dovuto per abitazione con rendita fino a €.600,00-

TENUTO CONTO che:

- le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2014	Aliquota IMU 2014	IMU + TASI 2014	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
ALIQUOTA DI BASE (ALTRI IMMOBILI ED AREE EDIFICABILI)	0,10 %	0,96 %	1,06 %	1,06%
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A01 - A08 - A09 E RELATIVE PERTINENZE	0,25 %	0,35 %	0,60 %	0,60%
ALIQUOTA PER IMMOBILE CONCESSO AD USO ABITATIVO A PARENTI ENTRO IL 1° GRADO	0,20%	0,86 %	1,06 %	1,06%
ALIQUOTA PER IMMOBILE LOCATO AD USO ABITATIVO CON REGOLARE CONTRATTO CONCORDATO EX LEGGE 431/98	0,20%	0,86 %	1,06 %	1,06%
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	0,25%	0,00 %	0,25 %	0,00%
ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA	0,20%	0,00 %	0,20 %	0,20%

di stabilire che **l'occupante** versa la TASI nella misura del 10 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota deliberata e che **la restante parte è dovuta dal possessore;**

Componente Imposta municipale propria (TARI)

CONSIDERATO che, nelle more di approvazione del Piano Economico Finanziario da parte del Consiglio nella seduta di approvazione del bilancio 2014, viene disposto il pagamento della prima rata in acconto entro il 16.10.2014 pari al 50% di quanto versato, a titolo di Tares semplificata nel 2013 rinviando la rata di

saldo TARI al 16.12.2014 ovvero, previa delibera dello stesso Consiglio, ai primi mesi del 2015.

Vengono confermate tutte le riduzioni ed agevolazioni vigenti al 31.12.2013.

PRESO ATTO che il totale della Tariffa ammonta ad euro 676.000,00.

Vengono confermate tutte le riduzioni ed agevolazioni vigenti al 31.12.2013 come definite nell'ambito del predetto Piano Finanziario;

- Di prendere atto che per l'anno 2014 alla riscossione della TARI provvederà direttamente il Comune.

4. Di stabilire le seguenti scadenze di versamento per la IUC articolata nelle sue componenti:

TRIBUTO	TIPOLOGIA	SCADENZA
IMU	ACCONTO	16-giu
IMU	SALDO	16-dic
TARI	SALDO UNICO	16-ott
	1^ RATA	16-ott
	2^ RATA	16-dic
TASI POSSESSORE	ACCONTO	16-ott
	SALDO	16-dic
TASI OCCUPANTE	ACCONTO	16-ott
	SALDO	16-dic

DELIBERA, altresì:

- 1) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 2) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;
- 3) Di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

Con votazione separata, resa con le stesse modalità della precedente ad esito unanime, la presente è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to d.ssa SARA SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. MAURIZIO COLACICCO

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), al n.
- Che la presente è esecutiva il giorno 09-09-2014.
- Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000);
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000) .

Dalla Residenza Comunale li

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to dr. MAURIZIO COLACICCO
